

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Prot n. 893 del 11/02/2015

Pratica Edilizia n. 8/2013

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Premesso che in data 22-02-2013 prot. n. 1435 Sig. BINELLO Pietro ha presentato domanda di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di Realizzazione posto auto pertinenziale e rampa carrabile da eseguire nell'immobile ubicato in Via Teriasca, Foglio : 3, Mappale : 1140 N.C.T.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 107 - 3° comma.

Visto il D. Lgs. n: 42 del 22 gennaio 2004 concernente la protezione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Viste le Leggi regionali 18/03/1980 n° 15 e 19/11/1982 n° 44 in materia di esercizio delle funzioni regionali nel rilascio delle autorizzazioni paesistico- ambientali.

Visto il D.P.G.R n° 190 del 23/03/1997 comportante approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale contenente la disciplina paesistica di livello puntuale prevista dall'art. 8 della L.R. 2 maggio 1991 n° 6, e contestualmente subdelega al Comune di Pieve Ligure delle funzioni regionali in materia di rilascio delle autorizzazioni paesistico ambientali.

Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza.

Considerato che l'intervento ricade nell'ambito dell'area classificata dal P.T.C.P., approvato con D.C.R. n° 6 del 26/02/1990 e s. m. i., relativamente all'Assetto Insediativo con definizione I S MA sat IS MA .

Vista la relazione del Responsabile del procedimento in data 22-02-2013

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 27/11/2014 di seguito riportato :

La Commissione locale per il paesaggio esprime parere favorevole alle seguenti condizioni prescrittive: 1. vengano realizzate cunette trasversali in numero non inferiore a 3 con andamento inclinato rispetto all'asse dello stradello al fine di intercettare il ruscellamento dell'acqua piovana convogliandola in una cunetta alla francese (lato ponente) che recapiti in una bocca di lupo collegata alla rete comunale; 2. i muri di nuova realizzazione dovranno essere realizzati con paramento esterno in pietra locale a faccia vista a corsi orizzontali e

stilatura profonda dei giunti spessore del rivestimento non inferiore a 20 cm.; 3. il muro di cresta preesistente costituisce elemento caratterizzante il paesaggio per conseguenza non può essere minimamente alterato nel suo profilo di sommità e devono essere garantite la sua stabilità e la sua morfologia al piede; 4. il cancello previsto presenta un'esuberanza di ornamenti del tutto incongrua rispetto al contesto rurale, si richiede una sobria soluzione eliminando volute, lance, occhielli ecc. 5. la sistemazione delle passerie in pietra in corrispondenza dell'arrivo a quota 116 devono essere meglio adattate all'andamento effettivo del percorso carrabile e non confluire come appare sull'albero.

Richiamato il parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria, reso con nota prot. n. 3225 del 03/02/2015;

Visto il D.P.C.M. 12/12/2005;

Atteso che, in relazione a quanto previsto all'art. 1 della L.R. n. 20 del 21/8/1991, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è sub-delegata al Comune;

Visto il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 107 e comma 2 dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto Sindacale prot. n. 7800 in data 31.12.2013 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di responsabile dei Servizi Tecnici;

Constatato quindi che l'intervento in oggetto è tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata e risulta del tutto compatibile con la normativa sul punto disposta dal P.T.C.P. e della relativa disciplina di livello puntuale.

s i d i s p o n e

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'esecuzione degli interventi come meglio specificato in premessa e sugli elaborati tecnici allegati quali parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, a norma dell'art. 146 - comma 4 - del Codice dei beni culturali e del paesaggio è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

L'esecuzione dell'intervento è assoggettata all'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge e di regolamento, nonché del vigente strumento urbanistico e rimane comunque subordinata al possesso del pertinente provvedimento autorizzativo od atto abilitativo sostitutivo.

Copia del presente provvedimento viene inviato alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed

Architettonici della Liguria e alla Regione Liguria a norma dell'art. 146 - comma 11 - del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Pieve Ligure, 11-02-2015

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

(Giorgio Leverone)